

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRENSIVA DEGLI
IMPIANTI E DELLE STRUTTURE, DIREZIONE LAVORI AFFERENTI ALLA
RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO ACQUATICO E POLIFUNZIONALE RENDENA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.

Oggetto dell'appalto è l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva degli impianti e delle strutture, direzione lavori afferenti alla ristrutturazione del Centro acquatico e polifunzionale Rendena.

Il Contratto dovrà essere eseguito in conformità alle leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, di ambiente e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. I contenuti minimi delle prestazioni sono quelli previsti dalla legislazione vigente e/o in vigore al momento dello svolgimento dell'incarico e, in particolare, dalla legge provinciale n. 26 del 1993, dal D.P.P. n. 9 del 2012, dalla legge provinciale n. 2 del 2016.

Le prestazioni costituenti l'incarico che si intende affidare nel dettaglio sono:

1. Progettazione definitiva ed esecutiva di cui agli artt. 16 e 17 della l.p. n. 26 del 1993, conformemente all'allegato Progetto preliminare approvato con delibera della Giunta comunale n. 73 d.d. 26 settembre 2016, costituite dalle seguenti prestazioni:

Categoria	Codice	Descrizione singole prestazioni	Importi
EDILIZIA - E.12 Progettazione definitiva	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	65.208,98
	QbII.02	Rilievi dei manufatti	
	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	
	QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto	
EDILIZIA - E.12 Progettazione esecutiva	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	41.352,03
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	
Categoria	Codice	Descrizione singole prestazioni	Importi
STRUTTURE - S.03 Progettazione definitiva	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	11.671,47
	QbII.02	Rilievi dei manufatti	
	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	
	QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto	
STRUTTURE - S.03 Progettazione esecutiva	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	10.256,75
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	

Categoria	Codice	Descrizione singole prestazioni	Importi
IMPIANTI – IA.03 Progettazione definitiva	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	9.500,63
	QbII.02	Rilievi dei manufatti	
	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	
	QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto	
IMPIANTI – IA.03 Progettazione esecutiva	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	7.329,06
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	
Categoria	Codice	Descrizione singole prestazioni	Importi
IMPIANTI – IA.02 Progettazione definitiva	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	21.251,12
	QbII.02	Rilievi dei manufatti	
	QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	
	QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto	
IMPIANTI – IA.02 Progettazione esecutiva	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	16.393,72
	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	
	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	
	QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	

2. Direzione lavori per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, costituita dalle seguenti prestazioni:

Categoria	Codice	Descrizione singole prestazioni	Importi
EDILIZIA - E.12 Esecuzione dei lavori	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	59.667,80
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	
	Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	
Categoria	Codice	Descrizione singole prestazioni	Importi
STRUTTURE - S.03 Esecuzione dei lavori	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	16.269,33
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	
	Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	
Categoria	Codice	Descrizione singole prestazioni	Importi
IMPIANTI – IA.03 Esecuzione dei lavori	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	10.722,14
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	
	Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	
Categoria	Codice	Descrizione singole prestazioni	Importi
IMPIANTI – IA.02 Esecuzione dei lavori	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	23.197,11
	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	
	Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	

Art. 2 – Modalità di esecuzione della progettazione

La progettazione dovrà tenere conto in ogni sua fase delle direttive contenute nel decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" nonché degli eventuali aggiornamenti, in quanto richiamati dalla delibera giuntale della Provincia 2

febbraio 2018 n. 141 e pertanto, precisamente: punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5.1, 2.3.5.2, 2.3.5.6., 2.3.5.7 e 2.4 del citato decreto.

Il progetto richiesto deve essere unitario e complessivo, ma l'amministrazione appaltante avverte che potrà procedere ad appaltare l'opera suddividendola in unità minime funzionali ai sensi dell'art. 3 e in lotti ai sensi dell'art. 7 della l.p. n. 2 del 2016. Pertanto, ferma restando l'immutabilità del compenso pattuito con il presente contratto, la progettazione dovrà essere predisposta nella piena osservanza di quanto previsto dal citato articolo 7, secondo le eventuali indicazioni impartite dalla Stazione appaltante.

Gli elaborati minimi del progetto definitivo ed esecutivo sono da intendersi quelli riportati nell'allegato B ed allegato C del D.P.P. n. 9 del 2012.

Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc. e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, etc. che dovranno essere richiesti a cura della Stazione appaltante.

In fase di elaborazione del progetto definitivo, andranno approfondite e maggiormente definite le varie scelte distributive contenute nel progetto preliminare, mediante incontri di coordinamento con il Responsabile del procedimento e il personale incaricato dell'Amministrazione. Di tali riunioni saranno redatti appositi verbali, sottoscritti dalle parti.

Nel corso della progettazione definitiva-esecutiva, potranno essere richieste dal Responsabile del Procedimento consegne, anche parziali, intermedie per le verifiche ed i controlli.

Art. 3 – Modalità di esecuzione della direzione dei lavori

La direzione dei lavori è preposta alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento. La direzione lavori assicura la sorveglianza continuativa del cantiere, mediante la presenza quotidiana del direttore o di altro componente della direzione, per una durata non inferiore alla percentuale indicata in sede di offerta rispetto alle ore lavorative giornaliere del cantiere.

La direzione dei lavori è costituita da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere.

L'Affidatario nell'adempimento delle prestazioni di direttore dei lavori, per parte delle prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, può avvalersi di propri collaboratori o delegati.

In ogni caso, il direttore dei lavori provvede a dare carattere unitario agli interventi della direzione dei lavori e garantisce il coordinamento delle attività nei confronti dell'appaltatore; l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Affidatario, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. Il

compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Affidatario e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto sopra stabilito. La Stazione appaltante può, in ogni momento, chiedere all'Affidatario l'allontanamento o la sostituzione immediati dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'Affidatario

L'Affidatario, nell'adempimento delle obbligazioni contratte, deve usare la diligenza qualificata richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'Affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, nonché a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Ai fini della verifica del corretto svolgimento dell'incarico di progettazione l'Affidatario, dopo l'avvio della progettazione, e per tutti i gradi di essa, è obbligato a tenere riunioni periodiche a cadenza settimanale - o in ogni caso secondo le necessità che si dovessero registrare nel corso dell'esecuzione dei servizi - con il personale tecnico individuato dal Responsabile del Procedimento dell'amministrazione appaltante.

L'Affidatario è obbligato a introdurre nella documentazione progettuale elaborata, entro il termine comunicato dal Responsabile del Procedimento - che in ogni caso non potrà essere inferiore nel minimo a 10 giorni naturali consecutivi - tutti gli adeguamenti, integrazioni, modifiche e variazioni dal medesimo richiesti al fine di rendere il progetto approvabile o comunque necessari per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti al fine di consentirne così l'approvazione finale.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 5 (cinque) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc...). Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT, RTF, DOC, o compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, o compatibili.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo, l'amministrazione appaltante può richiedere all'affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa di cui all'art. 11.

Per quanto riguarda la direzione dei lavori, l'Affidatario si confronta periodicamente con il Responsabile del Procedimento al fine di proporre e verificare le principali scelte tecniche ed individuare le soluzioni più consone allo sviluppo del cantiere, per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera e per la definizione delle soluzioni concordate. Si confronta altresì sistematicamente con gli altri professionisti individuati per lo svolgimento di ulteriori attività.

Al fine di consentire il monitoraggio dell'effettiva sorveglianza sul cantiere secondo gli impegni assunti in sede di offerta, l'Affidatario si impegna a concordare con la Stazione appaltante una modalità di rilevazione della presenza del Direttore dei lavori in cantiere (es. badge messo a disposizione dalla Stazione appaltante, oppure sistema di webcam o di geolocalizzazione attivabile con lo smartphone) e a rispettarla per tutta la durata della prestazione, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 6.

Art 5 – Tempi di espletamento dei servizi

I tempi per l'espletamento del servizio decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento - con l'emissione di apposito ordine di servizio e sono i seguenti:

- a. Progettazione definitiva: **90** giorni naturali e consecutivi (o il minor termine indicato in sede di offerta) per la consegna di una prima versione dello stesso progetto;
- b. Progettazione esecutiva: **60** giorni naturali e consecutivi (o il minor termine indicato in sede di offerta), decorrenti dall'approvazione del progetto definitivo.

I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali, di cui al primo comma, sono da intendersi tassativi e indifferibili.

Poiché il progetto definitivo verrà sottoposto a tutti i pareri degli Enti Terzi, l'Affidatario del servizio dovrà avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione del progetto definitivo, fermo restando che la richiesta dei pareri avverrà a cura dell'Amministrazione dopo la consegna della prima versione dello stesso progetto.

Le scadenze temporali indicate al primo comma non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio, recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dalla Stazione appaltante attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

I termini per l'espletamento delle prestazioni relative alla direzione dei lavori sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto e motivato da parte del Responsabile del Procedimento, e sono determinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici del Responsabile del Procedimento.

Il servizio avrà termine ad avvenuta emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori ai quali l'incarico di direttore dei lavori si riferisce.

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 123 del D.P.P. n. 9/2012.

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal successivo articolo 6.

Art. 6 - Termini di esecuzione del contratto e penali per ritardo

Qualora la consegna degli elaborati non avvenga entro i termini indicati all'art. 5, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per cento del corrispettivo pattuito, relativo alla fase progettuale in oggetto. Nel caso in cui il ritardo ingiustificato dell'Affidatario nella consegna alla Stazione appaltante degli elaborati ecceda giorni 15 (quindici), la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale.

Nel caso in cui la sorveglianza del cantiere sia effettuata in misura inferiore a quanto garantito in sede di offerta, o in caso di mancata registrazione della presenza con le modalità indicate nell'art. 4, per ogni giorno di diffidenza o non registrato, sarà applicata una penale pari allo 0,5 per cento del corrispettivo pattuito, relativo alla direzione dei lavori.

Tutti gli atti di competenza del direttore dei lavori dovranno essere emessi dall'Affidatario rispettando le tempistiche che saranno stabilite nel capitolato speciale di appalto dei lavori. In caso di mancato rispetto di detti termini, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al cinque per mille del corrispettivo contrattuale (onorario e spese), che sarà trattenuta su qualsiasi rata o sul saldo del medesimo. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10 per cento del corrispettivo pattuito, fermo restando che la Stazione appaltante in tale ipotesi potrà risolvere il contratto.

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penali non può eccedere il 10 per cento del corrispettivo pattuito, fermo restando che il Committente in tale ipotesi potrà risolvere il contratto. L'applicazione delle penali suddette non pregiudica il diritto della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Per motivi validi e giustificati la Stazione appaltante, con specifico provvedimento, può concedere deroghe o proroghe dei termini previsti nel presente articolo, a seguito di motivata richiesta da parte dell'Affidatario.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Affidatario avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui l'Affidatario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 24 del presente capitolato.

Art. 7. Varianti progettuali, varianti in corso d'opera, variazioni tecniche

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione appaltante prima della approvazione del progetto definitivo-esecutivo.

In fase di progettazione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario la redazione di varianti progettuali, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, lett. a) della l.p. n. 26 del 1993, dopo l'approvazione dei progetti e prima dell'affidamento dei lavori. Tale incarico deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante.

In fase di esecuzione dei lavori, l'Affidatario non può ordinare né lasciar eseguire all'esecutore dei lavori modifiche al progetto, se non previamente approvate, nei casi e con le modalità di legge, dalla Stazione appaltante. In tal caso, l'Affidatario è responsabile dei danni derivanti alla Stazione appaltante per la violazione di tale divieto.

Se rileva la necessità di apportare modifiche al progetto, l'Affidatario è tenuto a proporre la redazione di una perizia di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento.

L'Affidatario può ordinare variazioni tecniche senza necessità di approvazione preventiva, alle condizioni di cui agli artt. 51, comma 8 della l.p. 26 del 1993 e dell'art. 127 del D.P.P. n. 9 del 2012. Tali variazioni tecniche sono disposte dal direttore dei lavori mediante ordine di servizio e, se necessario, verbale di concordamento nuovi prezzi approvato dal Responsabile del Procedimento.

Qualora l'Affidatario venga richiesto espressamente di redigere eventuali perizie di variante, il corrispettivo dovuto sarà calcolato applicando, quale riferimento, le percentuali previste dalle tariffe professionali di cui al D.M. 17 giugno 2016, in relazione agli elaborati effettivamente prodotti, alle opere effettivamente progettate e comunque alle effettive prestazioni progettuali rese, non trovando applicazione il criterio della somma degli importi in più e in meno derivanti dal quadro di raffronto della variante. Gli importi da assumere a base per la determinazione del corrispettivo sono da sommare a quelli originari di progetto ed il corrispettivo sarà computato sull'importo globale risultante, con l'applicazione delle percentuali di riferimento di cui alle sopra richiamate tariffe professionali, riferite all'importo globale stesso, detratto quanto sarebbe risultante, per la redazione del progetto originario, al netto del ribasso offerto in gara. Potrà essere concordato un importo a discrezione, in luogo di quanto previsto al periodo precedente, nel caso in cui la variante non comporti effettive prestazioni di progettazione, ma si limiti a variare le quantità previste nel progetto originario o a stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non previste che non comportino attività progettuale specifica ovvero riguardino variazioni del quadro economico relative alle sole somme a disposizione.

Art. 8 - Corrispettivo e pagamenti

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato speciale d'appalto, offerto dall'Affidatario del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Il corrispettivo spettante all'Affidatario per le attività di progettazione è pari all'importo previsto a base d'asta, ridotto del ribasso offerto in fase di gara. Si darà luogo a rideterminazione del corrispettivo, solo a seguito di modifiche al progetto espressamente autorizzate dalla Stazione appaltante, comportanti la variazione, in aumento o in diminuzione, dell'importo dei lavori. Negli altri casi, le integrazioni apportate su richiesta del RUP non determinano modifiche all'oggetto del contratto e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi; l'affidatario si obbliga ad apportare le suddette integrazioni, senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

Per il saldo del compenso relativo al servizio di direzione dei lavori, il corrispettivo preventivato sarà rideterminato in base all'importo lordo dei lavori risultante dal progetto esecutivo definitivamente approvato e posto a base di gara dall'amministrazione appaltante; al corrispettivo così determinato sarà applicato il ribasso di gara offerto dall'Affidatario del presente servizio. Qualora in corso di realizzazione dell'opera l'importo dei lavori subisca delle variazioni, anche l'importo del corrispettivo spettante al direttore dei lavori verrà rideterminato, con applicazione del ribasso percentuale unico presentato in sede di offerta. Si precisa che la rideterminazione sarà operata, con le modalità sopra descritte, anche nel caso in cui ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione siano realizzati lavori in diminuzione.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Affidatario del servizio con le seguenti modalità:

a. con riferimento all'importo relativo alla progettazione:

- acconto pari al 20% sul totale della parcella della progettazione definitiva, ad avvenuta stipulazione del contratto, previa consegna di apposita fideiussione di pari valore;
- saldo della parcella della progettazione definitiva, alla formale approvazione del progetto definitivo;
- saldo della parcella della progettazione esecutiva, alla formale approvazione del progetto esecutivo.

b. con riferimento all'importo relativo alla direzione dei lavori:

- il 90% in pagamenti successivi secondo percentuali proporzionali al progresso dei lavori eseguiti - risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili - ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;
- saldo allo svincolo della cauzione adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, successivamente all'emissione del certificato di collaudo.

Le competenze dovute all'Affidatario sono comunque saldate entro un anno dalla consegna, alla medesima stazione appaltante, della contabilità finale e degli atti necessari al collaudo quando, per fatto non imputabile allo stesso Affidatario, il collaudo non abbia ottenuto l'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato speciale d'appalto.

La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'affidatario del servizio.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale e fatte salve le verifiche di legge in ordine alla regolarità contributiva.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

Art. 9 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. Le modifiche sono autorizzate dalla Giunta Comunale e trasmesse con comunicazione formale dell'Amministrazione, effettuata via PEC.

In caso di modifiche non autorizzate, nessun compenso aggiuntivo potrà essere riconosciuto, fermo restando l'obbligo di effettuare le prestazioni in conformità alle obbligazioni contrattuali entro i termini stabiliti.

Art. 10 - Subappalto.

Ai sensi dell'art 20, comma 12 bis della l.p. n. 26 del 1993, l'affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente per le attività relative alla caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

Art. 11 - Assicurazione professionale e garanzia definitiva.

I professionisti devono essere muniti di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro competenza, stipulata conformemente a quanto previsto dall'art. 23 bis della l.p. 26 del 1993.

L'Affidatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva nella misura e secondo le modalità indicate dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e nel D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto in quanto non già ricompresi nella polizza di responsabilità civile professionale, anche se è prevista l'applicazione di penali di cui all'art. 6; pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante. In caso contrario, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario. In caso di inadempimento la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Affidatario deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 12 - Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

Al fine di tutelare i livelli occupazionali, la sicurezza e la qualità della prestazione professionale ed al fine di evitare una concorrenza sleale fra professionisti, in conformità a quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del D.P.P. n. 9 del 2012, l'Affidatario è tenuto ad applicare al personale impiegato nell'incarico le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali, ove esistenti, applicabili per il rispettivo settore di attività, che sia stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio provinciale.

L'affidatario dell'incarico professionale è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'Affidatario del servizio s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 13 - Proprietà degli elaborati

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione appaltante, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14 - Risoluzione per inadempimento

Qualora l'Affidatario non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dalla Stazione appaltante ovvero la penale per ritardo prevista dall'art. 6 raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% del corrispettivo pattuito, ovvero qualora gli elaborati di variante eventualmente affidati all'Affidatario vengano giudicati dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carenti e inattendibili sotto il profilo tecnico od economico, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con l'Affidatario inadempiente, restando libera da ogni impegno verso il medesimo senza che esso possa pretendere alcun compenso o indennizzo per onorari o rimborsi spese.

La Stazione appaltante potrà inoltre risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto e dagli art. 108 e 110 del d.lgs. 50/2016 - fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 110 - anche qualora l'affidatario incorra nelle seguenti ipotesi:

- a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- b) accertata violazione delle norme in materia di sicurezza;
- c) perdita dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento e l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione o la capacità di svolgere la professione regolamentata;
- d) accertati inadempimenti rispetto alla normativa ambientale; a riguardo la Stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione, in ogni momento, sul rispetto delle norme ambientali da parte dell'Affidatario;
- e) violazione, da parte dell'Affidatario, di norme di comportamento previste nel Codice di comportamento dei dipendenti e nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati dalla Stazione appaltante.

Al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, la risoluzione del contratto è esercitabile da parte della Stazione appaltante previa diffida ad adempiere entro termine assegnato dal RUP.

Qualora l'Affidatario risulti ancora inadempiente alla scadenza del termine fissato nel suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Affidatario spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine del proseguimento dell'incarico con altro professionista, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Ferma restando l'applicazione delle penali eventualmente previste, ed indipendentemente dall'applicazione di esse, sono sempre dovuti dall'Affidatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Affidatario in ragione delle prestazioni eseguite.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento	Comune di Spiazzo, con sede a Spiazzo (e.mail comune@pec.comune.spiazzo.tn.it , sito internet http://www.comune.spiazzo.tn.it/
Responsabile della protezione dei dati	Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it
Finalità	Procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva degli impianti e delle strutture, direzione lavori afferenti alla ristrutturazione del centro acquatico e polifunzionale Rendena.
Legittimazione	esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico
Destinatari	Operatori economici partecipanti alla procedura
Diritti	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;<input type="checkbox"/> richiedere la fonte<input type="checkbox"/> ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;<input type="checkbox"/> richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;

	<ul style="list-style-type: none"> ❑ ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; ❑ richiedere la portabilità dei dati; ❑ aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; ❑ opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; <p>di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona</p>
Informazioni aggiuntive	<p>Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso il Comune di Spiazzo e nella sezione Privacy del sito web istituzionale.</p>

Art. 16 - Disposizioni anticorruzione

L'operatore economico aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'operatore economico aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna - ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 100 di data 3 gennaio 2015, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato al comma 2 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'operatore economico aggiudicatario, il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 17 – Stipula del contratto

Il contratto sarà stipulato in forma digitale. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Affidatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010.

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante,

nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 19 - Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.